

STATUTO
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA PIEMONTE ONLUS

TITOLO I
IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita un'Associazione di rilevanza sociale, morale e di volontariato denominata "Lega Italiana Fibrosi Cistica PIEMONTE ONLUS" (LIFC PIEMONTE ONLUS), che aderisce alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus (LIFC Onlus), di cui ne esprime l'articolazione a livello territoriale e si ispira allo Statuto nazionale LIFC – ONLUS.
2. La LIFC PIEMONTE ONLUS gode di piena autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale.
3. Essa è una Associazione di volontariato senza scopo di lucro, democratica e di solidarietà sociale. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge - 11/8/1991 n.266. L'Organizzazione di volontariato denominata " Lega Italiana Fibrosi Cistica PIEMONTE ONLUS" è anche siglabile "LIFC – PIEMONTE ONLUS",

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Volvera.
Il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea Ordinaria e non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da

Fibrosi Cistica, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo, gratuito.

2. L'Associazione, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo di:
 - a. collaborare con le Aziende Sanitarie Locali e con i Centri di Cura preposti alla fibrosi cistica, secondo le previsioni della L.n.548/93 che riconosce alto interesse sociale alla malattia;
 - b. divulgare informazioni utili alla prevenzione primaria ,alla diagnosi precoce ed alla sensibilizzazione sociale in merito alle cause, alla diagnosi, alle cure ed al decorso della malattia;
 - c. tutelare gli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
 - d. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
 - e. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti a assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
 - f. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
 - g. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
 - h. contribuire all' informazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
 - i. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
 - j. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni,

organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;

- k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
 - l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC Onlus;
 - m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC Onlus;
 - n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
 - o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.
 4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 4 della Legge 266/1991.
 5. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ'

1. L'Associazione opera prevalentemente nella regione Piemonte. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. L'Associazione opera in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle delibere della LIFC Onlus per quanto attiene alle finalità istituzionali.
3. L'Associazione delega gli interventi per le attività sovraregionali ed

internazionali alla LIFC Onlus, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere nazionali.

4. L'Associazione favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, di norma provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.
5. L'Associazione coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC Onlus sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
6. E' strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
7. Sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC Onlus nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
8. Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
9. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
10. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

TITOLO II IL SOCIO

ART. 5 - SOCI

1. Sono soci della LIFC PIEMONTE ONLUS i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.
2. Tutti gli associati della LIFC PIEMONTE ONLUS sono soci di LIFC Onlus.
3. L'ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda scritta di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.

4. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
5. Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale uguale per tutti, stabilita da LIFC PIEMONTE ONLUS, di concerto con LIFC Onlus.
6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività della LIFC PIEMONTE ONLUS e alla LIFC Onlus con piena parità, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. Purché maggiorenni, possono accedere a tutte le cariche elettive ed hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto; hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
8. Hanno diritto di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
9. I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
11. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.
12. Al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
13. I soci non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

ART. 6 – INTRASMISSIBILITA'

La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi né a causa di morte a nessun titolo.

ART. 7 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

1. La decadenza dalla qualità di socio avviene:
 - per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale;
 - per decesso del socio;
 - per il mancato pagamento della quota associativa (non rinnovata dopo il terzo sollecito scritto);
 - per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le linee guida deliberate dalla LIFC PIEMONTE ONLUS nonché dalla LIFC Onlus, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
3. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) la Presidenza
 - d) il Collegio dei Revisori contabili
2. L'Associazione può articolarsi sul territorio attraverso Comitati Territoriali.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO I ASSEMBLEA GENERALE

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Generale, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
2. Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del Bilancio consuntivo; è convocata altresì ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale; è convocata in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.

2. Le Assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:

- a) avviso affisso in sede e/o bacheca on line dell'Associazione;
- b) avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telex - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito).

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità di cui all'art.10 c.2.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti.
3. Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti.

4. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
5. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è ammesso il voto con delega: ogni socio oltre che sé stesso può rappresentare un solo altro socio, previa formale delega come da normativa regionale. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.
7. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.
8. I Soci minorenni che intendono partecipare alle Assemblee, dovranno essere rappresentati da un familiare esercente la patria potestà , potestà parentale o di un tutore legale.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell'Associazione;
- delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;
- delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla quota associativa e su eventuali integrazioni;
- delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo Regionale.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a. sulle modificazioni statutarie;
- b. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione

del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. In caso di loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia stato redatto da un notaio.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

**ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE:
COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE**

1. Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea è composto tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) membri, come deliberato dall'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
6. E' ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella regione.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma – posta elettronica con obbligo di conferma di recapito), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
4. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
6. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo Regionale anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate all'unanimità e ratificate con successivo verbale.
7. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Piemonte Onlus e per la sua

gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.

2. Esso ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
- b) eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del direttivo eletti dall'Assemblea;
- c) eleggere nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo composto da un min. di 3 (tre) Consiglieri di cui farà parte di diritto il Presidente e che esplicherà la propria attività su quei compiti che il Consiglio intenderà demandargli;
- d) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;
- e) approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
- f) programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
- g) redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
- h) deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
- i) deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, decesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione;
- l) determina i limiti di spesa per i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- m) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività associative.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o

incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Tecnici per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali Comitati Tecnici possono essere composti da Soci e qualora si rendesse necessario da consulenti esterni previa approvazione del consiglio direttivo.

ART. 17 – DECADENZA

1. Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale del Consigliere, si provvederà alla sua sostituzione scegliendo, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si sceglierà il più giovane anagraficamente.
4. I membri così scelti, la cui nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Regionale, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

5. L'appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa:
 - per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - per scadenza del mandato;
 - per decesso;
 - per decadenza;
 - per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC PIEMONTE ONLUS, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC PIEMONTE ONLUS o alla LIFC Onlus; di

inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.

6. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III
LA PRESIDENZA

ART. 18 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

ART. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la direzione dell'attività dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello

Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale in tempo utile per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci che dovrà avvenire entro il 31 Marzo di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.
8. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART. 20 - VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuvava il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo Regionale per l'esplicazione delle attività associative dell'Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea Generale dei Soci.

3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e delle Assemblee Generali dei Soci nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ART. 22 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, in accordo con il Presidente e con il Segretario, che sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di novembre.
4. Predispone in accordo con il Presidente e con il Segretario, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il 15 del mese di marzo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 1) Qualora se ne ravvisi la necessità, o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei conti scelti tra gli associati con significative competenze in campo amministrativo/finanziario.
- 2) Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i

membri effettivi.

- 3) I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Il Presidente effettuerà una relazione annuale per l'Assemblea dei Soci.
- 5) E' facoltà dell'Assemblea ,qualora non si ritrovino tra gli Associati i tre componenti effettivi ed i due supplenti costituenti il Collegio, avvalersi per la revisione dei conti di un Organo Monocratico, eleggendo allo scopo un Socio Revisore che dovrà comunque essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili ,ovvero essere iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri. Il Socio Revisore dovrà accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e certificare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili rendendo una specifica relazione all'Assemblea.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 1) Qualora si reputi necessario, o sia previsto dalla legge, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- 2) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte.
- 3) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

- 4) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- 5) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO V
PRESIDENTE ONORARIO E COMITATI TECNICI

ART. 25 - IL PRESIDENTE ONORARIO

- 1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- 2) Il Presidente Onorario è un Socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci dell'Associazione.
- 3) Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di sviluppo delle relazioni con enti e soggetti esterni utili alle finalità dell'Associazione.

ART. 26 – COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 27 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC Piemonte Onlus sono costituiti da:
 - a. quote sociali individuali;
 - b. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
 - c. contributi ricevuti da privati;
 - d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - g. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. I versamenti effettuati alla LIFC Piemonte Onlus sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della stessa o di estinzione per qualunque altra causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla LIFC PIEMONTE Onlus.
3. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
4. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 28 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio consuntivo dell'Associazione deve essere approvato entro il termine massimo del 31 marzo di ogni anno e comunque secondo le disposizioni di legge in vigore.
3. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell'Associazione. Utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati

esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 30 - SCIoglimento

1. L’associazione si scioglie:

- per il venire meno di tutti i soci;
- per l’impossibilità del conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il conseguimento dello stesso;
- per delibera dell’Assemblea straordinaria;
- per impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell’Organo Amministrativo.

2. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.

ART. 31 - LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non soci, e si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

ART. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di

compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 33 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio alle leggi vigenti in materia e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile ed in particolare alla L. 266/91 e alle leggi regionali e provinciali in materia.